Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 giugno 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1949.
Estinzione della Cassa nazionale di assistenza della soppressa Confederazione fascista dei professionisti ed artisti e liquidazione del patrimonio della Cassa stessa. Pag. 1517

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1949.
Proroga della concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Stura Pag. 1518

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.
Passaggio al Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro delle acque del lago di Iseo . Pag. 1518

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1949.
Concessione di impianti fissi di pesca nel lago di Garda. Pag. 1519

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1949.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima «Carbocoke», con sede in Milano . . . . Pag. 1519

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1949.
Autorizzazione alla Società per azioni «Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili liquidi» (A.N.I.C.) ad emettere obbligazioni . . Pag. 1520

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Provvedimento prezzi n. 174 del 1° giugno 1949, riguardante i prezzi delle merci del programma U.N.R.R.A. Pag. 1520

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . Pag. 1520

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Valle dell'Occido in alcuni territori della provincia di Cosenza. Pag. 1521

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1521

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di direttore di macello vacanti nei comuni di Forlì e Cesena. Pag. 1521

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esame a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo B, nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali Pag. 1521

Ministero della pubblica istruzione:
Graduatoria generale del concorso a dieci posti di aiutante in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 2 febbraio 1948 . . Pag. 1523
Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 25 novembre 1947 Pag. 1524

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1949.

Estinzione della Cassa nazionale di assistenza della soppressa Confederazione fascista dei professionisti ed artisti e liquidazione del patrimonio della Cassa stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, concernente il riconoscimento giuridico delle Casse nazionali di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dei Sindacati nazionali fascisti

degli ingegneri, delle levatrici, dei medici e dei musicisti, e l'approvazione dei relativi statuti, nonchè le successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale, e 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, nonchè le successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 febbraio 1946, concernente la nomina di un commissario straordinario alla Cassa nazionale di assistenza della soppressa Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Viste le note 7 agosto 1947 e 15 febbraio 1949 del predetto commissario:

Ritenuto che, essendo venuti meno i contributi degli iscritti e le sovvenzioni delle organizzazioni sindacali dei professionisti e degli artisti, la Cassa predetta non è in grado di assolvere, con le entrate patrimoniali, i compiti previsti dallo statuto ed ha pertanto sospeso negli ultimi anni quasi completamente la sua attività, onde si rende necessario dichiararne l'estinzione e procedere alla liquidazione del suo patrimonio con l'osservanza, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, delle norme che regolano la liquidazione dei patrimoni delle organizzazioni sindacali fasciste;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno:

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa nazionale di assistenza della soppressa Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti è estinta e il suo patrimonio è posto in liquidazione, osservate, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1949

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 162. — LAMICELA

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1949.

Proroga della concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Stura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre dello stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del presidente della Società pescatori dilettanti di Balzola intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a scopo di piscicoltura delle acque del torrente Stura in territorio del comune di Balzola;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogienico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e del Ministero delle finanze e del tesoro;

Presa visione della ricevuta di conto corrente postale n. 59, effettuata presso l'ufficio postale di Casale Monferrato n. 2, borgo Po, il 29 novembre 1947, per la somma di L. 1200 (milleduecento), a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare aggiuntivo in data 17 luglio 1948 e l'atto aggiuntivo ai capitolati 9 agosto 1925, 26 giugno 1930, 26 giugno 1936, 12 agosto 1940, in data 28 dicembre 1948, entrambi stipulati presso la Prefettura di Alessandria e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre dello stesso anno, con il quale veniva accordata la concessione delle acque del torrente Stura alla Società pescatori dilettanti di Balzola;

Decreta:

La concessione delle acque del torrente Stura scorrenti nel comune di Balzola, accordata con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1941, viene prorogata per la durata di anni cinque decorrenti dal 9 agosto 1945.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di L. 600 (seicento) nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 30 gennaio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 253.

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Passaggio al Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro delle acque del lago di Iseo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1930, registro n. 6 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 114, che costituisce il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella provincia di Milano;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1931, registro n. 11 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 139, con il quale al Consorzio predetto viene data la denominazione di Consorzio lombardo per la tutela della pesca e ne viene estesa la circoscrizione alle acque della provincia di Varese;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1932, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 242, con il quale la circoscrizione del Consorzio lombardo è estesa alle acque delle provincie di Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona e Pavia, escluse però quelle comprese nella circoscrizione dei Consorzi del lago Maggiore e di Garda ed Idro;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1931, registro n. 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 371, che costituisce il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro;

Ritenuta la necessità di far luogo, nell'interesse della pesca e per conseguire una migliore organizzazione della tutela, vigilanza ed incremento del patrimonio ittico del lago di Iseo, ad una nuova delimitazione territoriale della circoscrizione dei predetti Consorzi tutela pesca;

Decreta:

Art. 1.

Le acque del lago di Iseo passano dalla giurisdizione del Consorzio lombardo tutela pesca a quella del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro.

Art. 2.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro assume la denominazione di Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda, di Idro e di Iseo.

Detto Consorzio avrà sede in Brescia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 254.

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1949.

Concessione di impianti fissi di pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Viste le norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, approvato con regio decreto 13 novembre 1931, n. 1586, e successive modifiche;

Vista l'istanza dei fratelli Lugo Umberto e Ugo-Ubaldo fu Francesco, entrambi residenti a Peschiera del Garda, intesa a mantenere per anni quindici due impianti fissi di pesca costituiti da una serie di telai di rete metallica (sostenuti da pali) e da cogolarie nel lago di Garda nei comuni di Lazise e Castenuovo e precisamente nella riserva di pesca « Regargnano » della quale gli stessi istanti fratelli Luogo sono titolari;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Ufficio del genio civile di Verona;

Presa visione della ricevuta n. 428, pos. 59898/1051 del deposito di L. 10.000 effettuato il 22 novembre 1948 alla Sezione della tesoreria provinciale di Verona Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 24 novembre 1948, stipulato presso la Prefettura di Verona e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso nella quale risulta delimitato l'impianto fisso di pesca di cui trattasi;

Decreta:

E' concesso ai fratelli Lugo Umberto e Ugo-Ubaldo fu Francesco, residenti a Peschiera del Garda, di mantenere, per anni quindici decorrenti dalla data del predetto decreto, nel lago di Garda e precisamente nella riserva di pesca della quale essi medesimi sono titolari, denominata « Regargnano », in territorio dei comuni di Lazise e Castenuovo due impianti fissi di pesca costituiti da telai di rete metallica (sostenuti da pali) e da cogolarie nei limiti e nelle località indicate nella planimetria annessa.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 5000 (cinquemila) a favore dell'Erario dello Stato e del canone annuo anche anticipato di L. 1000 (mille) a favore del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro, nonchè all'osservanza di tutte le norme di cui all'allegato disciplinare ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 24 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 255.

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1949.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Carbocoke », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « Carbocoke », società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Franco Zancopè;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto dottor Franco Zancopè con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario della « Carbocoke », società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 9, l'avv. Luciano Elmo in sostituzione del dott. Franco Zancopè.

L'avv. Luciano Elmo è autorizzato a continuare l'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1949

Autorizzazione alla Società per azioni « Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili liquidi » (A.N.I.C.) ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza della Società per azioni « Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili liquidi » (A.N.I.C.), con la quale si chiede l'autorizzazione ad emettere obbligazioni in misura eccedente il capitale sociale e non assistite da garanzie ipotecarie fino ad un massimo di due miliardi di lire al 7 %, in venti titoli da lire cento milioni ognuno, ammortizzabili in dieci anni a partire dal 1° luglio 1950, con la condizione della convertibilità in azioni quando la Società deliberasse ulteriori aumenti del capitale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della società in data 18 maggio 1948, dalla quale risulta che le emittende obbligazioni saranno riservate al Demanio dello Stato alla pari a parziale rimborso di quanto dovuto dalla Società all'Amministrazione dello Stato per gli investimenti negli impianti di Bari, Livorno e Novara, in base alla convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto Ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 5 Finanze, foglio n. 265;

Ritenuto che per la emissione delle suddette obbligazioni ricorrono, nei confronti della Società « Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili liquidi » (A.N.I.C.), ragioni particolari che interessano la economia nazionale;

Sentiti i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Visto l'art. 2410 del C. C.;

Decreta:

La Società per azioni « Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili liquidi » (A.N.I.C.), è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di due miliardi di lire al 7 % da riservare al Demanio dello Stato, con le modalità e cautele stabilite dalla deliberazione 18 marzo 1948 del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

Roma, addì 27 maggio 1949

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(2170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento prezzi n. 174 del 1° giugno 1949, riguardante i prezzi delle merci del programma U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 174 del 1° giugno 1949, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

463 *Sciroppo di granturco*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 96 del 21 luglio 1948, i prezzi di libera vendita dello sciroppo di granturco vengono fissati rispettivamente in L. 125 il kg. per la merce in buone condizioni e in L. 60 al kg. per la merce avariata. I suddetti prezzi andranno in vigore a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto restano confermate in L. 10 al kg.

464 *Fecola di patate* (depositata a Napoli). — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, vengono stabiliti come appresso i prezzi di libera vendita della fecola di patate depositata a Napoli:

fecola in polvere	L. 95 al kg.
fecola granulare	» 80 al kg.
fecola avariata	» 40 al kg.
residui	» 30 al kg.

I suddetti prezzi andranno in vigore a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto restano confermate in L. 10 al kg.

465 *Colofonia* (spazzatura). — Viene disposta la vendita mediante gara senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

466 *Materiale per cantieri navali*: 7° *lotto*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 167 del 3 maggio 1949, viene disposta la vendita in blocco mediante gara pubblica (ad offerte segrete, ad unico esperimento, senza richiesta di miglioria) del materiale in oggetto al prezzo base L. 12.600.000. Gli interessati possono prendere visione dell'elenco dettagliato del materiale presso gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, via Principe Amedeo n. 11-A, Roma, o presso il consegnatario: Associazione nazionale costruttori navi d'alto mare, via San Giacomo di Carignano n. 13, Genova. La scadenza della gara viene fissata per le ore 12 del giorno 25 giugno 1949. Le offerte globali devono pertanto pervenire al predetto Istituto non oltre il termine fissato.

467 *Materiale radiologico*. — Per il materiale radiologico elencato al n. 445 della circolare n. 172 del 25 maggio 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 1949, viene stabilita la libera vendita ai prezzi già indicati nella stessa circolare con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

La cifra del compenso per la distribuzione compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce compresa nel costo di distribuzione.

(2171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949 il comune di Palermo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 17 maggio 1949, n. 7772; importo: L. 531.770.000.

(2198)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Valle dell'Occido in alcuni territori della provincia di Cosenza.

Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1949 al registro n. 10, foglio n. 356, con il quale è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Valle dell'Occido in territorio dei comuni di Mottafollone, San Sosti, Altomonte, San Donato Ninea (Cosenza).

(2173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 125

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 7 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	80 —
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % 1936	96,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,725
Id 4 % (15 settembre 1951)	97,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 7 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per	franco belga
Danimarca	» 72,98	»	corona danese
Francia	» 1,75	»	franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	»	corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	»	peseta
Svezia (c/speciale)	» —	»	corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	»	franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di direttore di macello vacanti nei comuni di Forlì e Cesena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Forlì, in data 12 gennaio 1948, n. 686, col quale è indetto pubblico concorso ai posti di direttore di macello dei comuni di Forlì e Cesena;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di direttore di macello dei comuni di Forlì e di Cesena è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Erenda Giovanni, vice prefetto.

Componenti: prof. dott. Messieri Albino, direttore dell'Istituto di clinica patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
prof. dott. Montroni Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
dott. Borzoni Giuseppe, veterinario provinciale;
dott. Ferroni Domenico, direttore del pubblico macello di Rimini.

Segretario:
dott. Grassi Aurelio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2184)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo B, nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Considerato che all'atto del precedente concorso, bandito l'8 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1948, registro n. 12, foglio n. 96, non venne fatta la riserva del terzo dei posti per dipendenti dello Stato appartenenti ad altri ruoli, ~~in base all'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262,~~ a favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;

Accertato che, alla data dell'entrata in vigore della predetta legge (1° maggio 1948) erano vacanti n. 30 posti nel ruolo del personale di educazione delle Case di rieducazione minorenni;

Ritenuta la necessità di attribuire il terzo dei detti posti ai sensi della predetta legge;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1945, n. 35645/12106/2.6.29/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esami ad allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo *B*, nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali, a norma dell'art. 13 del decreto 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo *B*, nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali.

Al concorso può partecipare il personale statale appartenente ad altri ruoli organici, in possesso del prescritto titolo di studio.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

b) sia provvisto del diploma di abilitazione magistrale.

Non è previsto alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti

1. — Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

2. — Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio), o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291). Nella dichiarazione integrativa dovrà risultare anche che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare, per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

3. — Diploma originale del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma.

4. — Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

5. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munito della prescritta marca da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ciascun foglio successivo e debitamente legalizzata.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 1 e 4 del precedente art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

I documenti richiesti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 20 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale o amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su nozioni generali di statistica, specialmente carceraria; legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile; geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia, ed altresì sull'ordinamento dell'Opera maternità ed infanzia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati istitutori aggiunti in prova nel personale di educazione dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad istitutore aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione *C*, per viaggi sulle Ferrovie dello Stato, o dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali, essendo già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1949
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 163. — OLIVA

(2152)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria generale del concorso a dieci posti di aiutante in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 2 febbraio 1948.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, con il quale fu indetto un concorso a dieci posti di aiutante in prova nelle *biblioteche pubbliche governative*, riservato ai reduci;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli a dieci posti di aiutante in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 2 febbraio 1948:

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte espresse in decimi	Voto della prova orale	Effettivo servizio di biblioteca	Somma dei voti
1. Galfione Giovanni	7,92	8,87	1,50	18,29
2. Govi Eugenia	7,42	9 —	1 —	17,42
3. Verniero Alfredo	7,17	8 —	2 —	17,17
4. Benforte Attilio	7,08	8 —	2 —	17,08
5. Mancini Enzo	7,58	7,40	1,50	16,48
6. Martini Giuseppe Sergio	7,08	9,37	—	16,45
7. Tomasi Francesco	7 —	7,25	2 —	16,25
8. Catena Silvano	7 —	8,37	0,50	15,87
9. Rotili Franco	7,40	7 —	—	14,40
10. Lustri Michele	7 —	7,37	—	14,37
11. Serafini Giacinto	7,25	7 —	—	14,25
12. Camilleri Vincenzo	7 —	7,12	—	14,12
13. Capozza Alberto	7 —	7 —	—	14 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del suddetto concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Galfione Giovanni con punti 18,29 su 22
2. Govi Eugenia » 17,42 »
3. Verniero Alfredo » 17,17 »
4. Benforte Attilio » 17,08 »
5. Mancini Enzo » 16,48 »
6. Martini Giuseppe Sergio » 16,45 »
7. Tomasi Francesco » 16,25 »
8. Catena Silvano » 15,87 »
9. Rotili Franco » 14,40 »
10. Lustri Michele » 14,37 »

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Serafini Giacinto . . con punti 14,25 su 22
2. Camilleri Vincenzo . . . » 14,12 »
3. Capozza Alberto » 14 — »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro n. 11, foglio n. 331. — MAGNASCO

(2128)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 25 novembre 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il decreto Ministeriale 25 novembre 1947, con il quale fu indetto un concorso a otto posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Veduti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 25 novembre 1947:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte espresse in decimi	Media prove orali espresse in decimi	Diplomi e certificati fino a punti 5	Pubblicazioni fino a punti 5	Prova facoltativa		Servizi di biblioteca fino a punti 1	Votazione complessiva
						voto riportato	fino a punti 5		
1	Cerulli Emidio	8,10	8,50	—	—	—	—	0,50	17,10
2	Manzini Guido	7,60	7,85	0,25	—	8 —	0,20	1 —	16,88
3	Manfrè Guglielmo . .	7,30	8 —	0,25	0,50	4 —	—	—	16,05
4	Casamassima Emanuele .	8,10	7,91	—	—	7 —	—	—	16,01
5	Gervini Silvano . . .	8,20	7 —		—	8	0,25	—	15,45
6	Sciarrone Giuseppe . .	7,80	7,16	—	—	8 —	0,25	—	15,21
7	Guarino Alberto . .	7,40	7,66	—	—	6 —	—	—	15,06
8	Giangrasso Ernesto	7,10	7,73	—	—	7 —	—	—	14,83

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del suddetto concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Cerulli Emidio . . . con punti 17,10
2. Manzini Guido . . » 16,88
3. Manfrè Guglielmo . . . » 16,05
4. Casamassima Emanuele . . . » 16,01
5. Gerevini Silvano . . . . » 15,45
6. ~~Sciarrone Giuseppe . . . . . » 15,21~~
7. Guarino Alberto . . . . . con punti 15,06
8. Giangrasso Ernesto » 14,83

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro n. 11, *foglio n.* 338. — MAGNASCO

(2127)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.